



COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI
DI MENSA
E TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione C.C. n° _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO II – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 2 - Descrizione e destinatari del servizio

Art. 3 - Iscrizione al servizio

Art. 4 - Pagamento del servizio

Art. 5 - Comportamento

Art. 6 - Responsabilità degli utenti

TITOLO III – SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Art. 7 - Descrizione e destinatari del servizio

Art. 8 - Iscrizione al servizio

Art. 9 - Pagamento del servizio

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI SUI PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI E APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Art. 10 - Beneficiari

Art. 11 - Determinazione delle fasce I.S.E.E.

Art. 12 - Determinazione della situazione economica

Art. 13 - Nucleo familiare

Art. 14 - Reddito

Art. 15 - Patrimonio

Art. 16 - Modalità di accesso ai benefici

Art. 17 - Competenze e controlli

Art. 18 - Pagamenti e inadempienze

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme finali

Art. 20 - Tutela dei dati personali

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 23 - Rinvio dinamico

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. I servizi scolastici, nella fascia di istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola dell'obbligo, sono istituiti come interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, al fine di favorire la frequenza scolastica degli alunni, l'innovazione didattica ed educativa.
2. Il Comune di Montegridolfo fornisce ai minori che frequentano le scuole dell'obbligo— i seguenti servizi:
 - mensa scolastica (Scuole Materna ed Elementare di Trebbio)
 - trasporto scolastico (Scuole Materna, Elementare di Trebbio e Scuola Media di Mondaino).
3. Il presente regolamento disciplina i servizi di mensa e trasporto scolastico, individua criteri unificati e modalità per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sul costo dei servizi e prestazioni sociali in ambito scolastico offerte dal Comune di Montegridolfo, in relazione alla situazione economica dei richiedenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998, dal DPCM n. 221 del 07/05/1999 e dal successivo D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000.
4. Il presente regolamento:
 - a) fa espresso riferimento alla normativa nazionale in materia;
 - b) integra il regolamento per la disciplina delle concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 2 – Descrizione e destinatari del servizio

1. L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti all'interno del territorio comunale iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria di Trebbio di Montegridolfo e secondaria di primo grado esistente nel Comune di Mondaino.
2. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico anche i minori residenti nelle zone di confine del Comune di Montegridolfo a condizione che:
 - il richiedente frequenti le scuole di Montegridolfo;
 - vi siano posti disponibili sugli mezzi, concedendo comunque priorità ai residenti;
 - la richiesta non modifichi il percorso scuola-casa e casa-scuola già stabilito per le rispettive scuole di competenza;
 - il servizio dovrà essere autorizzato dal Comune di residenza.
3. Per gli utenti del servizio non residenti l'Amministrazione può:

- stipulare apposita convenzione con il Comune di residenza per il recupero della quota a copertura del costo totale del servizio;
 - stabilire una retta differenziata da porre a carico degli studenti.
4. Il servizio è erogato per tutto il periodo di funzionamento delle singole scuole nonché durante le prove d'esame, in conformità al calendario scolastico nazionale ed all'articolazione dell'orario delle singole scuole comunicato dai Dirigenti Scolastici al Comune.
 5. L'Amministrazione Comunale, inoltre, mette a disposizione delle scuole, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, gli scuolabus in dotazione per le uscite didattiche organizzate dall'Istituto Comprensivo, previa comunicazione scritta da inviare all'Ente.
 6. Il servizio di trasporto scolastico si effettua in orario antimeridiano ed in orario pomeridiano, nelle fasce orarie che comprendono gli orari di entrata e di uscita comunicati dall'Istituto Comprensivo all'inizio dell'anno scolastico.
 7. I percorsi degli scuolabus ed i punti di raccolta sono definiti prima dell'inizio di ogni anno scolastico sulla base delle residenze degli utenti nonché degli orari delle scuole; è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare tali tragitti durante l'anno scolastico, a seguito di nuove domande di iscrizione, per ragioni di sicurezza o per altre situazioni da valutare comunque da parte dell'Ente.

Art. 3 – Iscrizione del servizio

1. Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico di ogni anno.
2. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere apposito modulo da consegnare presso l'Ufficio Segreteria del Comune entro i termini sopra indicati. Con la compilazione e la sottoscrizione il genitore si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio. Si impegna, inoltre, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del minore da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata o autorizzare l'autista e/o l'assistente a lasciarlo, anche in sua assenza, alla solita fermata dello scuolabus nell'orario di rientro previsto. In ogni caso l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto sono esenti da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dallo scuolabus e/o nei tempi di attesa.
3. Le eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, ad anno iniziato, potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili con i percorsi o gli orari già stabiliti e comunque nel limite della capienza del mezzo.

Art. 4 – Pagamento del servizio

1. Le famiglie dei minori che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale mediante il pagamento di tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 ottobre. Nel caso di due o più minori iscritti al servizio, il genitore può effettuare il pagamento in due rate di pari importo aventi scadenza al 30 ottobre ed al 31 gennaio, facendone menzione della domanda di iscrizione. In via transitoria per l'anno scolastico 2009/2010 la data stabilita entro cui effettuare il pagamento è il 31 dicembre 2009.

3. L'utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta é comunque dovuta per intero.

Art. 5 – Comportamento

1. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, potrà essere sospeso temporaneamente o estromesso dal servizio, previa comunicazione scritta alla famiglia.
2. I danni eventualmente arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori del minore che li ha provocati.
3. Nel caso di sospensione temporanea o estromissione dal servizio la famiglia non avrà diritto al rimborso della tariffa pagata.

Art. 6 – Responsabilità degli utenti

1. I genitori, gli esercenti la potestà, chi ha il minore in affido familiare o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati, agli orari stabiliti, rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di raccolta di salita o discesa. A tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono alternativamente a:
 - a) garantire la presenza propria o di un apposito incaricato;
 - b) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione, liberando l'Ente da ogni responsabilità (ipotesi esclusa per i minori della Scuola dell'Infanzia).
2. Qualsiasi comportamento dell'utenza difforme rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma, dovrà essere comunicato preventivamente dalla famiglie o dalle Istituzioni Scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

TITOLO III SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Art. 7 – Descrizione e destinatari del servizio

1. La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale fornito ai minori che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria presenti sul territorio comunale ed al personale docente avente diritto al pasto.

Art. 8 – Iscrizione al servizio

1. L'iscrizione al servizio mensa scolastica avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo sottoscritto e presentato all'Ufficio Segreteria del Comune entro e non oltre 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico di ogni anno. Con la sottoscrizione del modulo la famiglia si impegna a rispettare il regolamento della

mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

2. Al servizio di può accedere anche durante l'anno rispettando le procedure previste.

Art. 9 – Pagamento del servizio

1. L'Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, fissa la contribuzione a carico degli utenti a parziale copertura dei costi del servizio di mensa scolastica, mediante deliberazione di Giunta Comunale, che ha facoltà di modificare in corso d'anno qualora l'Ente incontri difficoltà nella copertura dei relativi costi di gestione.
2. Per gli utenti del servizio non residenti l'Amministrazione può:
 - stipulare apposita convenzione con il Comune di residenza per il recupero della quota a copertura del costo totale del servizio;
 - stabilire una retta differenziata da porre a carico degli studenti.
3. Per tutti gli utenti iscritti al servizio la quota di contribuzione è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il pagamento della retta è previsto con cadenza bimestrale, entro il mese successivo a quelli per i quali si chiede il pagamento.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI SUI PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI E APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Art. 10 – Beneficiari

1. Hanno diritto alla riduzione o esenzione dal pagamento delle tariffe scolastiche i minori che usufruiscono dei servizi scolastici di mensa e trasporto organizzati da questa Amministrazione Comunale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Montegridolfo;
 - b) iscrizione alle scuole materna ed elementare nel Comune di Montegridolfo e media nel Comune di Mondaino;
 - c) indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) della famiglia anagrafica in cui il minore è inserito rientrante nelle fasce stabilite dal Comune.
2. Inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta, qualora ne esista la necessità e la richiesta, la concessione di un contributo sulla quota dovuta a famiglie che versano in difficili e precarie condizioni socio-economiche, appositamente documentate dalle Autorità competenti.

Art. 11 – Determinazione delle fasce I.S.E.E.

1. Annualmente la Giunta Comunale, nell'ambito degli atti di programmazione finanziaria e di approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi scolastici, determina le fasce I.S.E.E. di accesso alle agevolazioni.

Art. 12 – Determinazione della situazione economica

1. La determinazione del valore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli a seguire.
2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) si ottiene rapportando il valore dell'I.S.E. come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti in precedenza citati:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

+ 0,35	Per ogni ulteriore componente
+ 0,2	In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
+ 0,2	In presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Tale maggiorazione si applica anche per i nuclei composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei suddetti termini
+ 0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

Art. 13 – Nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:
 - A. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
 - B. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
 - C. I soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile,

secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

D. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

E. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;

- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

F. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

G. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 14 – Reddito

1. L'indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 13 si ottiene sommando:

a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

- b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetto residenti nel territorio dello Stato;
 - c) I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;
 - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo.
2. Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (pari a £. 10.000.000=). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 15 – Patrimonio

1. L'indicatore della situazione patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:
- a) **Patrimonio immobiliare:**
è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini I.C.I.. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (pari a £. 100.000.000=). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente articolo 6.
 - b) **Patrimonio mobiliare:**
l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (pari a £. 30.000.000=). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 6.
2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).
3. I valori in euro e le modalità di calcolo indicati nel presente regolamento si rifanno integralmente alla normativa nazionale in vigore; pertanto potranno essere suscettibili di modifiche ed adeguamenti solo mediante norme a carattere sovraordinato, che verranno automaticamente applicate a questo regolamento (rinvio dinamico).

Art. 16 – Modalità di accesso ai benefici

1. Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa e/o trasporto scolastico dovranno farne richiesta congiuntamente alla domanda di iscrizione al servizio, entro e non oltre 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Le eventuali domande pervenute oltre il termine suddetto saranno valutate solo se giustificate da cambi di residenza avvenuti successivamente a tale data o se debitamente motivate.
2. Il richiedente è inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della domanda di agevolazione e/o mancata presentazione degli allegati;
 - b) presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione;
 - c) non residenza nel Comune di Montegrolfo.
3. Coloro che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate sono tenuti a comunicare significative variazioni relative alla determinazione dell'I.S.E.E., producendo una nuova dichiarazione sostitutiva unica aggiornata.

Art. 17 – Competenze e controlli

1. Le agevolazioni connesse ai requisiti di reddito, ai sensi dell'art. 10, comma 1, saranno concesse con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento della conformità delle domande presentate al presente regolamento.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio adotterà, per le dichiarazioni I.S.E.E., tutte le funzioni di controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti circa la situazione familiare e la situazione reddituale e patrimoniale dichiarata; potrà effettuare controlli anche mediante lo scambio di dati ed informazioni con altre amministrazioni pubbliche, potrà altresì richiedere idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.
3. E' facoltà del Responsabile medesimo affidare tale procedimento a personale facente capo al medesimo settore previo specifico proprio atto di affidamento.
4. Nel caso si riscontrassero dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, saranno applicate le sanzioni penali previste e si provvederà alla sospensione dal servizio e al recupero dei benefici concessi comprensivi di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione dell'agevolazione richiesta.
5. In base all'art. 7 del D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000, l'acquisizione e il trattamento dei dati personali inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. avviene in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni.
6. La concessione e l'entità dei contributi connessi a disagi socio-economici, ai sensi dell'art. 10, comma 2, saranno valutate e determinate, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.

Art. 18 – Pagamenti e inadempienze

1. Indipendentemente dall'eventuale concessione di agevolazioni tariffarie, nel caso in cui un utente non sia in regola con i pagamenti si procederà come segue:
 - a) sospensione immediata di ogni retta agevolata concessa fino alla regolarizzazione di tutti i pagamenti in sospeso;
 - b) iscrizione a ruolo dopo due solleciti formali.
2. Nel caso di utenti recidivi che sistematicamente non pagano le rette dovute potrà essere disposta la sospensione del servizio e la contestuale segnalazione agli organi competenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 20 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 21 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento viene inoltre depositata presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Mondaino.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento troverà applicazione dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 23 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.